

**Decreto federale
che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi
dell'Agenzia internazionale dell'energia
sulla ricerca e lo sviluppo nel settore energetico**

del 5 ottobre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 aprile 1978 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi sulla ricerca e lo sviluppo in energetica, nell'ambito dell'articolo 42 numero 1 lettera c dell'accordo del 18 novembre 1974 ²⁾ relativo a un programma internazionale dell'energia.

² I trattati internazionali giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale non rientrano nell'autorizzazione prevista al capoverso 1.

Art. 2

¹ Il presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del decreto, la cui validità è limitata a cinque anni.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1979

Il presidente: Generali

Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1979

Il presidente: Luder

Il segretario: Sauvant

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1979 ³⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1980

¹⁾ FF 1978 I 877

²⁾ RU 1976 623

³⁾ FF 1979 II 938

Decreto federale che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi dell'Agenzia internazionale dell'energia sulla ricerca e lo sviluppo nel settore energetico del 5 ottobre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	938-938
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 973

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.